

La proposta di deliberazione di presa d'atto di errore materiale "*nell'assemblaggio*" della delibera C.C. n. 40 del 7.11.2017 rappresenta l'ennesimo tentativo del Sindaco e della maggioranza consiliare di nascondere le violazioni compiute nella redazione ed approvazione degli atti di riequilibrio di un Comune ormai in palese dissesto finanziario.

La cittadinanza deve sapere che dietro le *giustificazioni* (perché di queste si tratta) contenute nella proposta del responsabile finanziario del Comune si cela il tentativo di rimediare a quanto denunciato nei ricorsi proposti, prima dai consiglieri di minoranza e, poi, dai cittadini Mollo e Avolio.

Questi ultimi hanno impugnato, davanti al TAR Calabria, tutte gli atti relativi alla salvaguardia e, in particolare, la deliberazione n. 40 del 7.11.2017 rilevando, appunto, che questo Consiglio ha deliberato su una proposta mai sottoposta al parere obbligatorio del revisore dei conti. A tale ultimo, infatti, è stata trasmessa una proposta in data 17.10.2017 - sulla quale ha comunque espresso parere non favorevole - mentre al Consiglio è stata trasmessa una proposta, diversa, del 12.10.2017, sulla quale il revisore non ha mai espresso parere, sulla quale ha relazionato il Sindaco e sulla quale il Consiglio ha deliberato.

Il ricorso è stato notificato al Comune in data 5 febbraio 2018 ma nella proposta di presa d'atto, ovviamente, non si fa cenno a questa verità; al contrario, ci si nasconde dietro un presunto "*malfunzionamento di internet*", non dimostrato e si vuol far credere, addirittura, che il responsabile finanziario si sia reso conto della violazione esaminando gli atti. In verità, il Sindaco ed il responsabile finanziario lo hanno appreso dal ricorso che - fornitoci dai ricorrenti Mollo e Avolio - si chiede di allegare al verbale odierno.

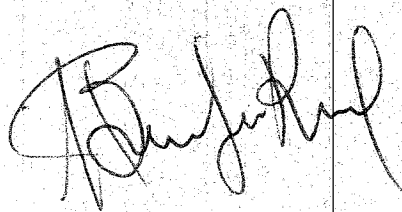
Il responsabile finanziario, inoltre, dovrebbe spiegare come sia possibile inviare e-mail e/o atti se internet non funziona.

Il Sindaco, invece, dovrebbe spiegare perché lui e sulla base di quali norme ha "anticipato" gli schemi e la proposta di riequilibrio.

Le premesse della proposta di presa d'atto di "errore materiale", pertanto, non corrispondono al vero e, peraltro, la richiesta di deliberazione così formulata non va a sanare l'illecito amministrativo compiuto.

La misura è colma: per tali ragioni porteremo la proposta di deliberazione e tutti gli atti alla Procura della Repubblica per l'accertamento degli eventuali reati commessi e le conseguenti responsabilità sia del personale amministrativo che dei rappresentanti politici.

E per questi motivi non parteciperemo al voto perché non intendiamo essere corresponsabili - ancorché con voto contrario - dell'approvazione di ulteriori atti illegittimi e, probabilmente, illeciti.



27/2/2018

ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA
CATANZARO

RICORSO

PER

I sigg.ri **GENNARO MOLLO**, nato a San Marco Argentano (CS) il 17.02.1954, (C.F. MLLGNR54B17H981R) e residente in Fagnano Castello (CS) alla Via Fratelli Rosselli n. 17 e **AGOSTINO BRUNO AVOLIO**, nato a Fagnano Castello (CS), il 29.08.1955, (C.F.VLABNV55M29D464U) ed ivi residente, rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata a margine del presente atto, dall'**Avv. VALERIO ZICARO** (C.F. ZCRVLR80H18D086C), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco Pullano corrente in Catanzaro alla Via Purificato n. 18. L'avv. Zicaro dichiara, ex art. 136 c.p.a., di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0984.408041 oppure al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata: valerio.zicaro@avvocaticosenza.it

RICORRENTI

CONTRO

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede legale corrente in Fagnano Castello (CS) alla Via Garibaldi n. 106,

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI

RAFFAELE GIGLIO

PREFETTURA DI COSENZA, in persona del Prefetto *pro tempore*,

CONTROINTERESSATI

Procura
Informati ai sensi del comma 1 del d.lgs. n. 28 del 11.01.2008 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, noi sottoscritti Agostino Bruno Avolio, nato a Fagnano Castello (CS) il 29.08.1955 e Gennaro Mollo, nato a San Marco Argentano (CS) il 17.02.1954, per il presente giudizio e per tutti i gradi fino al suo totale espletamento, ivi compresa la fase esecutiva, nominiamo l'avv. Valerio Zicaro, nostro procuratore e difensore, con le più ampie facoltà previste dalla legge, comprese quelle di transigere, conciliare, esigere e quietanzare, richiedere riassunzioni e chiamare terzi in causa, tutto con promessa sin d'ora di rato e valido. Eleggiamo domicilio presso lo studio dell'avv. Francesco Pullano corrente in Catanzaro alla Via Purificato n. 18, salvo sua diversa elezione di domicilio. Ricevuta, altresì, informazione sui trattamenti dei dati personali ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196/2003, acconsentiamo alla loro utilizzazione nella misura necessaria all'esperimento del presente mandato.

Agostino Bruno Avolio

Gennaro Mollo

V* sono autentiche
Avv. Valerio Zicaro

STUDIO LEGALE ZICARO

PIAZZA ZUMBINI, 72 - 87100 COSENZA - TEL E FAX: +39.0984.408041

PEC: VALERIO.ZICARO@AVVOCATICOSENZA.IT

[Handwritten signatures and date 27/2/2018]

PER L'ANNULLAMENTO

- della Deliberazione del **C.C. n. 40 del 7.11.2017**, avente ad oggetto "*Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs. N. 267/2000 - Ricognizione stato attuazione dei programmi e variazione al bilancio 2017/2019 di assestamento generale di cui all'art. 175 comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 - Verifica mantenimento pareggio*" ivi compresi tutti gli allegati, pubblicata sull'Albo pretorio sino al 2.12.2017;

- della deliberazione del **C.C. n. 41 del 7.11.2017** avente ad oggetto << *Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 81 del 27.10.2017 ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4 del d.Lgs. n. 267/2000)"*>> ivi compresi tutti gli allegati, pubblicata sull'Albo pretorio sino al 13.1.2018;

- della Deliberazione del **C.C. n. 39 del 7.11.2017**, avente ad oggetto "*integrazione riconoscimento debiti fuori bilancio vertenza E.N.I. S.p.a./Comune di Fagnano Castello*", pubblicata sull'Albo pretorio sino al 17.01.2018;

e, ove occorrer possa,

- della deliberazione della **G. C. n. 81 del 27.10.2017**, avente ad oggetto "*variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017/2019, art. 175, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000*". Storno fondi d'uscita" ivi compresi tutti gli allegati, ivi richiamata;

- della deliberazione **G.C. n. 86 del 28.11.2017**, avente ad oggetto "*variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 art. 175, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000*" ivi compresi tutti gli allegati, pubblicata sull'Albo pretorio sino al 27.12.2017;

- della deliberazione **G.C. n. 90 del 28.11.2017**, avente ad oggetto "*variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 art. 175, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000*" ivi compresi tutti gli allegati, pubblicata sull'Albo pretorio sino al 14.12.2017;

- della deliberazione **G.C. n. 91 del 12.12.2017**, avente ad oggetto "*variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 art. 175, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000*" ivi compresi tutti gli allegati, pubblicata sull'Albo pretorio sino al 14.12.2017;

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

- della deliberazione **C.C. n. 43 del 20.12.2017**, avente ad oggetto <<Ratifica della deliberazione G.C. n. 86 del 28.11.2017, avente ad oggetto "variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 art. 175, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000">> ivi compresi tutti gli allegati, pubblicata sull'Albo pretorio sino al 17.1.2018;

- della Deliberazione del **C.C. n. 44 del 20.12.2017**, avente ad oggetto "Ratifica della deliberazione Giunta Comunale n. 90 del 28.11.2017 avente ad oggetto: Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017/2019..." ivi compresi tutti gli allegati, pubblicata sull'Albo pretorio sino al 17.1.2018;

- della Deliberazione del **C.C. n. 45 del 20.12.2017** avente ad oggetto "Comunicazione deliberazione Giunta Comunale n. 85 del 28.11.2017 ad oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2017/2019. Variazione di cassa"; ivi compresi tutti gli allegati, pubblicata sull'Albo pretorio sino al 17.1.2018;

- delle Deliberazioni del **C.C. nn. 46, 47, 48 e 49 del 28.12.2017**, aventi tutte ad oggetto variazioni di bilancio previsionale, di cassa, di riconoscimento debiti fuori bilancio, tutte pubblicate sull'Albo pretorio sino al 17.1.2018;

di ogni, ulteriore, atto preordinato e connesso.

SI OSSERVA E DENUNCIA

- Il presente giudizio ha ad oggetto l'illegittima sequenza dei su indicati atti adottati dal Comune di Fagnano Castello, tanto dall'organo consiliare quanto dall'organo esecutivo.

- L'organo consiliare - in vista dell'approvazione del bilancio annuale di previsione di cui all'art. 193 TUEL - ha emanato una serie di atti illegittimi ed oltremodo lesivi degli interessi degli odierni ricorrenti e di tutti i cittadini del Comune di Fagnano Castello.

- I richiamati provvedimenti - di approvazione e/o variazione del bilancio - sono stati adottati nonostante il parere sfavorevole, obbligatorio, del Revisore dei conti il quale, più volte, ha evidenziato

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

plurime violazioni di legge, alle quali se ne aggiungono tal altre denunciate nel presente ricorso.

- Gli atti odiernamente impugnati sono susseguenti alle deliberazioni consiliari, di approvazione del programma di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di riconoscimento debiti fuori bilancio, in particolare della **Deliberazione del C.C. n. 30 del 28.07.2017** e della **Deliberazione del C.C. n. 31 del 28.07.2017**, le quali sono state, tempestivamente, impugnate, dai consiglieri comunali di minoranza, dinanzi a Codesto Ecc.mo Tar, nel giudizio iscritto NRG 1389/2017, tuttora pendente.
- In particolare, in quel ricorso, i sigg.ri Luigi Rinaldo Brusco, Pasqualino Speranza, Fabrizio Iapichino, Tranquillo Michelino Palermo hanno contestato l'operato dell'Amministrazione resistente per aver occultato e/o omesso dalla procedura di salvaguardia degli equilibri di bilancio debiti per un importo pari ad € 300.000,00, **tutti preesistenti alla data di adozione dell'atto di salvaguardia.**
- **È opportuno precisare che, anche tali deliberazioni sono state approvate nonostante il parere sfavorevole sia del Responsabile del Servizio che del Revisore dei Conti.**
- Tuttavia, in pendenza del predetto ricorso giurisdizionale - ed al solo fine di porre rimedio alle violazioni commesse - l'Amministrazione resistente ha portato al vaglio - dapprima della Giunta Comunale, in via d'urgenza e, di poi - del Consiglio Comunale piani di variazione di bilancio in totale violazione e spregio di numerose disposizioni di legge di cui al D. Lgs. n. 267/2000 (di seguito, anche, solo TUEL) e del d. Lgs. n. 118/2011.
- In buona sostanza, il Comune di Fagnano Castello, pur tentando di sanare quanto denunciato nell'anzidetto ricorso, ha perpetrato e ripetuto le violazioni di legge e, per come si dirà *infra* in diritto, ne ha, se possibile, commesse delle altre.
- Appare doveroso, sul punto, premettere quanto segue.
- Com'è noto, entro il 31 luglio di ogni anno gli enti locali devono procedere alla verifica degli equilibri di bilancio prevista dall'art. 193 del

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

T.U.E.L., entro la medesima scadenza è previsto l'assestamento generale del bilancio.

- Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene in forza dell'art. 194 del T.U.E.L. In tale contesto, al Responsabile del Servizio Finanziario spetta la direzione ed il coordinamento degli equilibri di bilancio: questi deve accertare l'effettiva sussistenza del debito nonché le fonti di finanziamento da utilizzare. Il tutto deve avvenire entro il 31 luglio di ciascun anno.
- In data 12.10.2017 il Responsabile Finanziario - in ragione ed in accoglimento delle varie censure sollevate nel ricorso giurisdizionale di 1389/2017 Reg. Ric. - formulava una proposta di salvaguardia degli equilibri di bilancio in modifica e/o rettifica di quella approvata in data 28.7.2017. In particolare rispetto al (primo) piano di salvaguardia, il Responsabile del Servizio proponeva delle variazioni alle entrate e disponibilità dei capitoli di bilancio e provvedeva, ad una parziale, contabilizzazione dei debiti esistenti.
- Si precisa che la proposta elaborata il 12.10.2017 non è mai stata sottoposta al vaglio del Revisore dei conti - il quale, invece, ha espresso parere, sfavorevole, rispetto ad una successiva e diversa proposta elaborata in data 17.10.2017 - benché (la prima appunto) è stata sottoposta ed approvata dal Consiglio comunale.
- Deve osservarsi, inoltre, che taluni, **ma non tutti**, dei debiti non riconosciuti nelle deliberazioni nn. 30 e 31 del 28.07.2017 (oggetto, si ricorda, del giudizio promosso dai consiglieri di minoranza) sono stati, in via crescente, riconosciuti negli atti successivi e oggetto del presente giudizio. Ad oggi, difatti, sussistono debiti per oltre € 460.000,00 non riconosciuti dal Comune di Fagnano Castello. Pertanto, sia la proposta del 12.10.2017 che quella del 17.10.2017 sono illegittime per come si dirà in diritto.
- **Non sfuggirà, sin d'ora, al Giudicante che le successive salvaguardie sono state adottate tutte in violazione, insanabile, del termine annuale del 31 luglio.**

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

- Orbene, in data 17.10.2017 il Responsabile Finanziario formulava la ridetta nuova proposta di salvaguardia degli equilibri di bilancio, sottoposta, questa volta, al vaglio del Revisore dei Conti. Tal ultimo, in data 25.10.2017 esprimeva parere sfavorevole in ragione del mancato rispetto sia degli obiettivi di finanza pubblica che dei principi di coerenza e di equilibrio del bilancio; il Revisore esprimeva, pertanto, un giudizio negativo riguardo all'attendibilità e alla congruità delle previsioni.
- L'organo esecutivo, tuttavia, in spregio alle valutazioni dell'organo di revisione, proponeva, all'adunanza del 7.11.2017 del Consiglio Comunale, l'approvazione della diversa ed anteriore proposta giammai sottoposta al vaglio del Revisore dei Conti ed elaborata, appunto, in data 12.10.2017.
- Ciò può, facilmente, desumersi dalla disamina della documentazione allegata al ricorso. In sintesi:
 - il Revisore dei Conti ha espresso parere sfavorevole sulla proposta del 17.10.2017, giammai proposta al Consiglio Comunale;
 - Il Consiglio Comunale ha, invece, esaminato ed approvato la proposta del 12.10.2017, mai sottoposta al parere del Revisore dei Conti.
- L'invalidità delle deliberazioni consiliari nn. 40 e 41 del 7.11.2017 - in uno alla presupposta deliberazione giuntale n. 81 del 27.10.2017 - travolge, in via derivata, tutti gli atti successivi - odiernamente impugnati - per violazione di legge per contrasto con gli artt. 175, 193, 239 del TUEL e dell'art. 3 d. Lgs. n. 118/2011, per eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e dei presupposti, carente e/o omessa istruttoria, violazione dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza, trasparenza, violazione dell'art. 97 e 117 della Costituzione.

Gli odierni ricorrenti, quali cittadini del Comune di Fagnano Castello, vantano un interesse concreto ed attuale alla demolizione degli atti impugnati dai quali, contestualmente ed immediatamente, discende l'aumento dei tributi (e, dunque, della pressione fiscale) e, nel

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

contempo, il decremento dei servizi pubblici locali erogati dall'Ente resistente (per evidente riduzione delle somme destinate a detti servizi).

Alla luce del disavanzo attuale l'Amministrazione, in luogo dell'occultamento dei debiti, avrebbe dovuto cristallizzare la totalità dei debiti dell'Ente - che, per solo quello che è a conoscenza degli odierni ricorrenti e comprovato *per tabulas*, è, ad oggi, superiore ad **€ 460.000,00** - ricorrendo, se del caso, alla procedura di predissesto ovvero attraverso la previsione di un piano di riequilibrio pluriennale assistito dallo Stato attraverso le risorse attinte dal Fondo rotativo.

La procedura di predissesto consente all'Ente coinvolto di aumentare le entrate e diminuire le spese: sempre, quindi, a danno dei cittadini ma, comunque, meno dolorosa e incresciosa della procedura di dissesto la quale non consente all'Ente alcuna manovra di gestione. È noto, difatti, che alla dichiarazione di dissesto segue un aumento vertiginoso dei tributi locali ed un taglio dei servizi con svantaggi per i soli cittadini.

Il procrastinarsi di tale situazione e la mancata previsione di un piano di risanamento dei debiti esistenti - ivi compresi quelli occultati e non ancora portati al vaglio del Consiglio Comunale - determina l'aumento delle passività e il progressivo innalzamento degli oneri per estinguerle.

È evidente, pertanto, che il fine, occulto, perseguito dall'organo esecutivo e dall'Amministrazione resistente è quello di evitare l'irreversibile dichiarazione di dissesto giacché, lo si ripete, oltre all'enorme mole di debiti tardivamente riconosciuta, ad oggi sussistono, senza riconoscimento, ulteriori debiti - certi, liquidi ed esigibili - per una somma superiore ad € 460.000,00.

I provvedimenti impugnati e tutti gli atti presupposti sono, pertanto, illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) **ILLEGITTIMITÀ DELLE DELIBERAZIONI N. 40 DEL 7.11.2017 e N. 41/2017 ; N. 27/2017; N. 86/2017; N. 90/2017; N. 91/2017 NN. 43, 44, 45 DEL 20.12.2017 E NN. 46, 47, 48 E 49 DEL 28.12.2017, PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 175 E 193 DEL T.U.E.L.**

Avv. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

VIOLAZIONE DEL TERMINE ANNUALE DEL 31 LUGLIO. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI, CARENTE E/O OMESSA ISTRUTTORIA.

1.1. Tutti gli atti impugnati si appalesano illegittimi per violazione degli artt. 175 e 193 del TUEL i quali, rispettivamente, dispongono che:

- *“1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

[...]

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio” (art. 175, commi 1 e 8);

- *“2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo" (art. 193, comma 2 e 4).

Le due norme disciplinano, in combinato disposto, le variazioni del bilancio di previsione e l'obbligo di provvedervi mediante assestamento generale e verifica del mantenimento del pareggio di bilancio per la salvaguardia degli equilibri dello stesso.

In tal senso, le disposizioni in esame fanno obbligo, all'Amministrazione, di provvedervi entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno; detto termine ha carattere di perentorietà, giusta giurisprudenza del giudice amministrativo e del giudice contabile, oltrechè dell'Amministrazione statale (si v., da ultimo, **RISOLUZIONE N. 1/DF DEL 29.05.2017 DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**).

La perentorietà del termine emerge dalla correlazione esistente tra l'ipotesi di mancata approvazione del bilancio annuale di previsione entro il termine stabilito dalla legge e quella di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del T.U.E.L. entro il 31 luglio di ciascuno anno, resa evidente dal disposto di cui al comma 4 dello stesso art. 193, ai sensi del quale *"La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio ... è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo"*.

In entrambe le ipotesi - ovvero sia per il mancato rispetto del termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione che per l'omessa, tempestiva, adozione delle misure finalizzate al ripristino degli equilibri di bilancio - l'inadempimento dell'Amministrazione determina l'avvio della procedura di diffida da parte del Prefetto e l'eventuale nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141, co. 2, del T.U.E.L.

Nel caso di specie tutti gli atti impugnati sono stati adottati oltre il termine ultimo del 31 luglio previsto dagli artt. 175 e 193 del TUEL.

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

Con la Deliberazione del C.C. n. 40 del 7.11.2017, l'Ente ha apportato delle variazioni di assestamento generale al bilancio, illegittimamente omesse nella delibera n. 30/2017, ma ad essa anteriori.

Tale circostanza emerge dalla disamina delle successive deliberazione adottata tanto dall'Organo Consiliare quanto dalla Giunta.

Precipuamente:

- con la deliberazione del C.C. n. 40 del 7.11.2017, è stata approvata una nuova proposita di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs. N. 267/2000;

- con la deliberazione del C.C. n. 41 del 7.11.2017 sono state approvate variazione d'urgenza al bilancio di prevesione finanziario 2017/2019 ex art. 175, co. 4;

- con la deliberazione del C.C. n. 39 del 7.11.2017, è stato approvato un riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla vertenza Eni S.p.A./Comune di Fagnano Castello, giusta contestazione formale avvenuta con il ricorso di cui al NRG 1389/2017;

- con la deliberazione della G. C. n. 81 del 27.10.2017, è stata approvata la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017/2019, in violazione dell'art. 175, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000;

- con le deliberazione G.C. n. 86 del 28.11.2017, n. 90 del 28.11.2017, n. 91 del 12.12.2017 sono state approvata ulteriori variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017/2019, in violazione dell'art. 175, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000;

- con le deliberazioni C.C. nn. 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del 20.12.2017, sono state approvate dal Consiglio comunale variazioni di bilancio previsionale, di cassa, di riconoscimento debiti fuori bilancio, in violazione dell'art. 175, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000;

In sostanza e fermo restando il termine, invalicabile, del 31 luglio di ciascun anno, il Comune resistente ha approvato una seconda (e poi una terza, una quarta, etc.), benché illegittima, salvaguardia sulla base di passività preesistenti e già conosciute dall'Ente.

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

Anche le successive deliberazioni, tutte impugnate e richiamate in premessa - aventi ad oggetto variazioni al bilancio provvisorio - si pongono in violazione delle anzidette norme giacchè apportano variazioni al bilancio di previsione oltre il termine stabilito dall'art. 175 T.U.E.L.

Per tali ragioni le anzidette deliberazioni, sono illegittime per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 175 e con le conseguenze di cui all'art. 193 T.U.E.L.

1.2. Le deliberazioni impugnate risultano viziate, altresì, sotto il profilo dell'eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e dei presupposti, carente e/o omessa motivazione.

Lo sviamento di potere, com'è noto ricorre in due ipotesi: (I) quando l'atto non persegue un interesse pubblico ma un interesse diverso (II) ovvero quando l'amministrazione ha agito per perseguire un fine diverso rispetto a quello stabilito dalla legge.

Nel caso di specie, lo sviamento di potere da parte dell'Amministrazione resistente consiste nell'aver eluso le finalità sottese alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Ed infatti, dalla sequenza dei provvedimenti impugnati emerge un uso smoderato e scellerato delle deliberazioni di variazioni di bilancio al sol fine di evitare l'emersione di una situazione strutturalmente deficitaria, se non di dissesto finanziario, mediante l'occultamento, dapprima, di oltre € 300.000,00 ed, all'attualità, di ulteriori € 460.000,00.

A fronte di debiti certi, liquidi ed esigibili, l'Amministrazione ha omesso di riconoscerli e di impegnare le somme necessarie - anche attraverso il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio - ed ha illecitamente ed illegittimamente apportate delle variazioni ai capitoli di bilancio esistenti.

Sotto tale profilo, le deliberazione risultano viziate altresì per eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti e/o per carente ed omessa istruttoria per aver omesso sia la ricognizione di debiti esistenti che la registrazione degli stessi.

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

2) ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 7.11.2017 PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 239 T.U.E.L.

2.1 Sotto diverso profilo, la deliberazione n. 40 del 7.11.2017 è illegittima perché adottata in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 239 del T.U.E.L., in forza del quale:

"1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

[...]

1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente.

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione".

La lett. b), c. 1, dell' art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, indica i pareri obbligatori che l'organo di revisione deve formulare su proposte di deliberazione relative ad atti fondamentali della gestione.

Il Revisore è tenuto a rilasciare il parere sul bilancio di previsione e sulle variazioni con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque entro il 31 luglio di ogni anno.

L'organo di revisione rappresenta una figura cruciale nella salvaguardia degli equilibri di bilancio giacché i suoi controlli sono volti, essenzialmente, ad appurare la correttezza contabile in sede di redazione del documento, in termini di pareggio finanziario; verifica, inoltre, che le previsioni siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il Documento Unico di Programmazione e con gli altri atti di programmazione di settore.

A conclusione della propria relazione, oltre all'espressione del parere, l'organo di revisione deve anche effettuare eventuali rilievi, osservazioni e suggerimenti in ordine alla congruità e attendibilità delle previsioni del bilancio esprimendo il parere in relazione alle motivazioni specificate, che può essere: favorevole; non favorevole ovvero favorevole con riserve.

L'organo consiliare è tenuto ad adottare le misure proposte dall'organo di revisione salvo motivarne l'eventuale mancata adozione.

2.2. Nel caso di specie il Consiglio ha deliberato una proposta di salvaguardia degli equilibri **in assenza del parere obbligatorio** reso dall'organo di revisore.

Ed invero:

- in data 12.10.2017 il Responsabile Servizio Finanziario formulava un programma di salvaguardia con relativi allegati;

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

- in data 17.10.2017 il Responsabile riformulava un nuovo programma di salvaguardia con relativi allegati,
- in data 20.10.2017 il Responsabile Servizio Finanziario trasmetteva al Revisore dei conti la proposta del 17.10.2017;
- in data 25.10.2017 il Revisore dei conti rendeva parere negativo sull'unica proposta di salvaguardia a lui trasmessa ovvero quella del 17.10.2017;
- in data 7.11.2017 veniva approvata dal Consiglio Comunale la proposta di salvaguardia elaborata il 12.10.2017 e diversa da quella del 17.10.2017, trasmessa al Revisore dei Conti e sulla quale comunque era stato reso parere negativo.

Tanto emerge dalla documentazione che si produce in atti ovvero dal raffronto tra la proposta di salvaguardia, trasmessa dall'Ente al Revisore dei conti (elaborata il 17/10) e da questi al Consigliere Brusco su sua, formale, richiesta e quella approvata in sede consiliare (elaborata il 12/10).

Tanto la parte motiva, quanto lo schema di bilancio - sezione entrate ed uscite - sottoposta all'esame del Revisore dei Conti diverge totalmente da quella approvato in sede consiliare.

Ne discende la violazione dell'art. 239 TUEL giacché il revisore dei conti ha reso parere - peraltro sfavorevole - su una proposta di salvaguardia che poi non è stata portata in Consiglio Comunale; parimenti, l'organo consiliare ha approvato, con la delibera n. 40 del 7.11.17, una proposta di salvaguardia degli equilibri di bilancio senza il parere obbligatorio del Revisore dei Conti.

Per tali ragioni la delibera n. 40 del 7.11.2017 si appalesa illegittima per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 239 del TUEL, nonché per omessa istruttoria, con conseguente illegittimità derivata di tutti gli atti conseguenziali.

3) ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERAZIONE N. 40 DEL 7.11.2017 PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL D. LGS. N. 118/2011. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO, DI

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

COERENZA DI BILANCIO E DI EQUILIBRIO DI BILANCIO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 97, CO. 1 E 119, CO. 1 COST. INVALIDITÀ DERIVATA DELLE DELIBERAZIONI NN. 41/2017, N. 27/2017, N. 86/2017, N. 90/2017; N. 91/2017, NN. 43, 44, 45 DEL 20.12.2017 E NN. 46, 47, 48 E 49 DEL 28.12.2017.

3.1. Sotto altro profilo, la delibera n. 40 del 7.11.2017 si appalesa illegittima per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d. lgs n. 118/2011 ovvero per violazione dei principi di contabilità generale, ai sensi del quale: *"Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).*

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili...."

I principi di redazione del bilancio di previsione sono sanciti nell'allegato 1 al D. Lgs. 118/2011 e sono di seguito sintetizzati:

1. Principio dell'annualità; 2. Principio dell'unità; 3. Principio dell'universalità; 4. Principio dell'integrità; 5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità; 6. Principio della significatività e rilevanza; 7. Principio della flessibilità; 8. Principio della congruità; 9. Principio della prudenza; 10. Principio della coerenza; 11. Principio della continuità e della costanza; 12. Principio della comparabilità e della verificabilità; 13. Principio della neutralità; 14. Principio della pubblicità; 15. Principio dell'equilibrio di bilancio; 16. Principio della competenza finanziaria; 17. Principio della competenza economica; 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma".

Nel caso di specie, in ragione delle criticità riscontrate dal Revisore dei Conti, vengono in rilievo i seguenti principi: **principio di coerenza di bilancio e di equilibrio di bilancio** definiti dagli artt. 10 e 15

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

dell'allegato 1 al succitato decreto legislativo i quali, rispettivamente, statuiscono che:

- *"Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. ...*

La coerenza interna implica:

- *in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente;*
- *in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici;*
- *in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.*

La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformità ai postulati e principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel rendiconto e nel bilancio d'esercizio" (art. 10);

- *"Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio.*

L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. [...].

L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. [...]

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico... è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico. [...] Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata (art. 15).

Il principio di coerenza impone un nesso un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale.

Il pareggio di bilancio è un vincolo posto dalle norme sulla contabilità pubblica.

Il principio del rispetto degli equilibri di bilancio è sancito nella Costituzione italiana a seguito degli interventi operati dalla legge costituzionale n. 1/2012. Essa prevede, all'art. 97, c. 1, che: *"Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico"*. L'art. 119, c. 1 prevede che *"I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea"*.

Nella redazione del bilancio e del programma di salvaguardia degli equilibri si deve tendere ad allineare le previsioni di cassa in entrata con le previsioni di competenza, sulla base dei postulati di veridicità ed attendibilità.

Nel caso di specie, la proposta di salvaguardia degli equilibri di bilancio - approvata con la deliberazione C.C. n. 40/2017 - è illegittima perché resa in violazione e/o falsa applicazione dei principi dei principi di coerenza di bilancio e di equilibrio di bilancio previsti dagli artt. 3 e dall'allegato n. 1 del d.lgs n. 118/2011 e degli artt. 97, co. 1 e 119, co. 1 della Costituzione.

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

Pur senza recedere rispetto a quanto eccepito nel punto sub 2), il Revisore dei conti ha reso un parere sfavorevole sulla proposta sottoposta al suo esame giacché ha riscontrato la violazione del principi di coerenza e di equilibrio di bilancio da parte dell'Amministrazione resistente.

Quanto all'eccepita violazione del principio di coerenza dei documenti di bilancio si osserva quanto appresso.

Nella relazione resa il 25.10.22017, il Revisore dei Conti, ha riscontrato la violazione del principio di coerenza che impone una valutazione complessiva ed integrata del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario. Osserva l'organo di controllo: *" il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di previsione e programmazione, deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell'Amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica"* (cfr. pag. 5 del parere).

3.2. La violazione del principio di coerenza si consuma rispetto a molteplici capitoli di bilancio:

A- *"PER il capitolo 102/I (ruolo IMU pregressa) variazione in aumento di € 42.000,00 essendo un tributo andrebbe in parte accantonata al FCDE, ed in considerazione del fatto che a consuntivo a tutt'oggi si è incassato in ragione di percentuale lo 0%;*

B- *Per il capitolo 3008/22 (proventi sanzione cds), variazione in aumento € 55.610, in parte da imputare al FCDE e secondo il principio contabile contenuto nel D. Lgs n. 118/2011 e come previsto dall'art. 208 del Cds L'ente può utilizzare solo il 50% delle somme previste (cosa che trovo nella variazione di spesa al capitolo 1268/1 per € 27.805) ed il restante 50% è da attribuire all'Ente proprietario della strada, cosa che non trovo nelle spese come accontamento, ed in considerazione che a consuntivo ad oggi si è incassato la somma di € 7.564 che rappresenta il 26.61 % del capitolo, è un po' dubbia la variazione di cassa".*

In relazione ai capitoli di bilancio A) e B), il principio contabile applicato prevede che le entrate di difficile esazione siano accertate per l'intero

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

importo del credito. A fronte di tali accertamenti, viene effettuato un accantonamento in un fondo denominato "Fondo crediti di dubbia esigibilità" (FCDE). Si tratta di un fondo obbligatorio, destinato ad evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione.

Per le entrate di dubbia e difficile esazione **è vietato l'accertamento per cassa.**

Nel caso di specie, l'Amministrazione resistente, in violazione dell'anzidetto principio, ha apportato variazioni di cassa in aumento per talune entrate di difficile esazione: IMU e proventi violazione del Codice della Strada.

C- "Per il capitolo 3066/0 (proventi di taglio ordinario di boschi), variazione in diminuzione € 280.640,34 l'ufficio finanziario ha dato chiarimenti nella proposta di deliberazione del consiglio comunale, ritenendo che la previsione in entrata non potrà essere realizzata, omettendo che il capitolo è stato inserito nelle linee programmatiche del bilancio di previsione e alla pagina n. 54 del Dup aggiornato, approvato dal C.C. con atto n. 4/2017 riguardante il debito pubblico nelle considerazioni e valutazioni generale della missione 50 si rileva che l'importo di euro 634.632,75 risulta così composto euro 225.992,42 rate capitale mutui in ammortamento ed euro 408.640,34 costituzione fondo per rimborso anticipato mutui. Il Fondo è alimentato dalle entrate previste al capitolo 3066 taglio ordinario boschi ... Tale circostanza permette a questo Revisore di avere dubbi sulla correttezza della variazione in diminuzione di € 408.640,34 al cap. uscita 4011/2, in altri termini in uscita se eliminano 408.640,34 in entrata solo 280.640,34".

Anche il capitolo C), risulta viziato per violazione del principio di coerenza se è vero che il Revisore dei conti ha accertato un disallineamento tra le entrate e le uscite.

D- "Per il capitolo 3138/0 (introiti e rimborsi diversi), variazione in diminuzione di € 116.150,71 per la sola parte di competenza, l'importo derivata dal contratto di convenzione stipulata dal Comune in data 30.5.2017 con la società Selettra S.p.A. ... ora viene spontaneo chiedersi, visto che l'importo viene variato in diminuzione, sono intervenuti fatti e/o

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

condizione che variano quanto determinato nel contratto? Sulla base di quanto sopra detto e rilevato, e considerato nei precedenti verbali, si rileva che la variazione in diminuzione della sola competenza e non della cassa, cosa non consentita per i principi contabili, di fatto la variazione per competenza si ascrivano al bilancio per la loro maturazione e manifestazione nell'anno, mentre per la variazione di cassa si iscrivono per il loro prudenziale realizzo. Di fatto le previsioni di cassa si iscrivono per il loro prudenziale realizzo. Di fatto la previsione di cassa sul capitolo devono essere pari o inferiori alla somma dei residui e delle previsioni di competenza che sommati ammontano ad € 125.552,45 e pertanto la previsione di cassa non può essere € 201.006,95, CON UNA DIFFERENZA DI - € 75.484,5 che già di per sé dimostra cassa negativa".

In ordine al capitolo D), il Revisore dei Conti riscontra, ancora una volta, la violazione del principio di coerenza nella misura in cui l'Amministrazione apporta una variazione in diminuzione allo sola competenza e non già alla cassa. Ed infatti le previsioni di cassa devono essere effettuate in considerazione dell'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e del rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge, per le spese.

E- *"Per il capitolo 5018/0 (mutuo per arredo urbano), variazione in diminuzione di € 408.640,34 ... manca la procedura per l'estinzione anticipata e contezza degli oneri relativi".*

In relazione al capitolo E), il Revisore dei Conti rileva la violazione del principio di coerenza giacché la variazione in diminuzione non è suffragata da alcun documento di supporto.

F- *"Per il capitolo 1937 (spese per la pubblica illuminazione) variazione in aumento di € 46.000,00, per la sola parte di competenza a differenza delle variazioni sulle entrate le variazioni di spesa per competenza seguono di pari importo le variazioni di previsione di cassa in quanto sono oneri che si manifestano o maturano nell'anno di competenza".*

Anche rispetto al capitolo F), il Revisore dei Conti riscontra la violazione del principio di coerenza posto che viene effettuata alla posta del

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

bilancio una variazione per sola competenza senza un eguale variazione di cassa; quindi, anche, in tal caso, le variazioni di competenza sono disallineate con le variazioni di cassa.

G- *“Per il capitolo 2150/0 (fondo svalutazione credito) variazione in diminuzione di € 43.367,25 per la sola parte di cassa”.*

Anche in relazione al capitolo G), il Revisore dei Conti sottolinea la violazione del principio di coerenza, in ragione della riscontrata diminuzione della sola previsione di cassa e non anche di competenza. V'è uno squilibrio della gestione di competenza e di cassa.

H- *“Per il capitolo 2150/1 (fondo passività potenziali) variazione in aumento di € 46.404,29, come più volte raccomandato da questo Revisore, che data l'alto contenzioso dell'ente che ammonta a circa € 500.000, sommati alle spese per incarichi legali per oltre 100.000 non credo che è un modo prudentiale l'iscrizione di tale somma irrisoria a tutela della salvaguardia di equilibrio bilanci”.*

Anche in relazione al capitolo H), il Revisore dei Conti riscontra la violazione del principio di coerenza se è vero che viene accantonata nel fondo passività potenziali una somma irrisoria a fronte di spese per incarichi legali e contenzioso pari ad € 500.000,00.

3.3 Il revisore nella parte motiva del parere accerta altresì la violazione del **principio di equilibrio di bilancio** esprimendo un giudizio all'uopo negativo ed affermando che: *“sono in dubbio gli equilibri del bilancio corrente come quello del bilancio in conto capitale e la probabile sussistenza di disavanzo di amministrazione secondo quanto rilevato e per come si evince dal prospetto allegato, facendo osservare che sul fondo iniziale di cassa di € 240.852,73 esistono somme vincolate per € 108.685,15 nonché l'avanzo amministrativo è stato già utilizzato”* (cfr. pag. 7 del verbale n. 21/2017 del 25.10.2017).

Nel caso di specie, pertanto, il Revisore dei conti ha evidenziato la presenza di forti criticità all'interno del bilancio che non consentono di poter salvaguardare l'equilibrio di bilancio: **non v'è corrispondenza tra entrate ed uscite.**

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

Ed invero, alla luce dei dati della gestione finanziaria il Revisore dei Conti prevede un disavanzo di gestione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui.

La deliberazione n. 40/2017 pertanto è illegittima per violazione dei principi di contabilità pubblica, ovvero per violazione del principio di coerenza e di equilibrio di bilancio previsti dagli artt. 3 e dall'allegato n. 1 del d.lgs n. 118/2011 e 97, co. 1 e 119, co. 1 della Costituzione.

Dall'illegittimità della deliberazione n. 40/2017 discende l'invalidità derivata delle deliberazioni nn. 41/2017, n. 27/2017, n. 86/2017, n. 90/2017; n. 91/2017; nn. 43, 44, 45 del 20.12.2017 e nn. 46, 47, 48 e 49 del 28.12.2017 per i medesimi vizi ed in ragione dei medesimi motivi.

4) ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 41 DEL 7.11.2017, AVENTE AD OGGETTO << RATIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 27.10.2017>>, PER INVALIDITÀ DERIVATA DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 81 DEL 27.10.2017 PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 239 DEL T.U.E.L.

La deliberazione C.C. n. 41 del 2017 si palesa, una volta di più, illegittima per invalidità della deliberazione di G.C. n. 81 del 2017 che ha apportato variazioni al bilancio di previsione - non soltanto oltre il termine prefissato dall'art. 175 ovvero il 31 luglio - in assenza del parere obbligatorio del Revisore dei Conti.

Ebbene, la deliberazione dell'organo esecutivo n. 81 del 27.10.2017, avente ad oggetto *"variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017/2019, art. 175, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000". Storno fondi d'uscita* è illegittima per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 239 T.U.E.L.

L'anzidetta disposizione prevede infatti l'obbligo di acquisizione del parere in merito a tutte le variazioni di bilancio che devono essere approvate dal Consiglio Comunale, escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori non sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili.

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

Com'è noto, spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi, approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni.

Tuttavia, in forza dell'art. 175, co. 4 del T.U.E.L., le variazioni di bilancio possono essere adottate in via d'urgenza dalla Giunta pur essendo necessario sottoporle all'approvazione del Consiglio Comunale entro 60 giorni.

Pertanto, anche per tali deliberazioni, deve essere acquisito il parere preventivo dell'Organo Revisore giacché trattasi di atti la cui materia risulta attribuita alla competenza del consiglio.

Nel caso di specie, la deliberazione della G. C. n. 81 del 27.10.2017, avente ad oggetto variazioni al bilancio di previsione è stata adottata senza il preventivo parere obbligatorio del Revisore dei Conti. Conseguentemente la deliberazione medesima è illegittima per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 239 TUEL.

Tanto risulta confermato dal verbale n. 24/2017 del 3.11.2017 del Revisore dei Conti - allegato alla Deliberazione C.C. n. 41 del 7.11.2017 - ove il Revisore ha dichiarato di aver ricevuto, a mezzo pec, in data 2.11.2017, la proposta di variazione di bilancio e quindi successivamente al 27.10.2017 ed a ridosso della deliberazione n. 41. Ne discende l'illegittimità derivata della deliberazione n. 41 del 7.11.2017 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 239 T.U.E.L..

5) ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERAZIONE N. 40/2017 PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 194 E 193, COMMA 2, DEL TUEL. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI, CARENTE E/O OMESSA ISTRUTTORIA. INVALIDITÀ DERIVATA DALLA DELIBERAZIONI SUCCESSIVE, TUTTE, IMPUGNATE.

5.1 Alla luce di quanto esposto in fatto e comprovato dalla documentazione allegata, la Deliberazione n. 40/2017 è illegittima per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 194 TUEL e, correlativamente, dell'art. 193, comma 2 del medesimo TU il quale dispone che:

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

"1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse".

Orbene, nella deliberazione impugnata, l'Organo consiliare ha ommesso di riconoscere gli ulteriori debiti gravanti sull'Ente, tutti esecutivi e noti allo stesso.

Segnatamente, si evidenzia la violazione:

del comma 1, lett. e), in relazione alla somma di € 188.118,47 derivante da D.I. n. 1815/16 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 26.12.2016 in favore della società Enel Energia S.p.A.;

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

del comma 1, lett. e), in relazione alle decime e decime di incarichi legali privi di qualsivoglia copertura finanziaria,

come risulta da elenco redatto e rilasciato dal Segretario comunale dell'Ente resistente; dai relativi atti di conferimento degli incarichi nonché dal parere reso dal Revisore dei Conti – ove si stimano € 500.000,00 per contenzioso ed € 100.000,00 per incarichi legali – che si allegano al presente ricorso;

del comma 1, lett. a) in relazione alla sentenza n. 151/2017, pronunciata da Codesto Ecc.mo Tar in data 7.2.2017, con la quale è stato condannato l'Ente al risarcimento del danno derivante da occupazione illegittima di un terreno di proprietà di un privato;

del comma 1, lett. e), in relazione alla somma di € 138.336,00 da restituire alla Regione Calabria, ratei corrisposti alla Cassa di Depositi e Prestiti, quale contributo ex legge regionale 24/87 ora Legge Regionale 19/09, sui mutui contratti dall'Ente di € 400.000,00 per lavori di *"completamento Parco verde attrezzato"* e di € 250.000,00 per *"interventi su sula polifunzionale"*, successivamente revocati con decreto regionale del 27 luglio 2016 n. 8761 per come emerge dalla nota prot. 6545 del 9.1.2018 della Regione Calabria e dagli allegati;

Tali ultime, difatti, ad oggi non risultano riconosciute, quali debiti fuori bilancio, dall'Ente pur trattandosi di atti definitivi e di crediti certi, liquidi ed esigibili.

Ebbene, rispetto all'ipotesi di cui alla lett. e), la giurisprudenza contabile ha affermato, da tempo, che, in tale fattispecie, il debito matura nel momento in cui è stata effettuata la prestazione ed è, quindi, sorto in capo al beneficiario (l'Ente) l'obbligo della controprestazione (*ex multis*, **CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. LAZIO, 29 DICEMBRE 2005, N. 3001**): **dunque, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un provvedimento giurisdizionale.**

I ridetti debiti, omessi dalla ricognizione e, dunque, dal riconoscimento, sono tutti anteriori sia alla data del 28.07.2017 – approvazione proposta

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

prima salvaguardia - che alla data del 7.11.2017- data di approvazione del nuovo piano di salvaguardia- tutti esecutivi, tutti conosciuti dall'Amministrazione giacché regolarmente notificati ed acquisiti al **protocollo 'separato' o 'riservato' acquisiti, formalmente, dallo consigliere di minoranza Luigi Rinaldo Brusco.**

Ne discende, pertanto, l'illegittimità della deliberazione n. 40/2017 per violazione dell'art. 194 e 193, comma 2, TUEL: tal ultimo risulta violato per la mancata e non corretta adozione dei provvedimenti di ripiano di cui alla lett. b).

5.2 La deliberazione n. 40/2017 risulta, altresì, viziata sotto il profilo dell'eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e dei presupposti, carente e/o omessa istruttoria.

Invero, il **travisamento dei fatti e dei presupposti e la carente e/o omessa istruttoria** si concretizzano attraverso l'omessa ricognizione di tutti i debiti sussistenti in capo all'Ente ovvero nella mancata registrazione degli stessi.

Lo sviamento di potere da parte dell'Amministrazione resistente consiste nel fine perseguito dall'Ente di evitare l'emersione di una situazione strutturalmente deficitaria se non, realisticamente, di dissesto finanziario, mediante l'occultamento debiti esistenti rispetto a quelli riconosciuti. Ed infatti, dalla sequenza dei provvedimenti impugnati emerge un uso smoderato e scellerato delle deliberazioni di variazioni di bilancio al sol fine di evitare l'emersione di una situazione strutturalmente deficitaria, se non di dissesto finanziario, mediante l'occultamento, dapprima, di oltre € 300.000,00 ed, all'attualità, di ulteriori € 460.000,00.

5.3 Dall'illegittimità della deliberazione n. 40/2017 per i motivi sinora esposti, discende l'invalidità derivata delle deliberazioni successive anch'essa per i medesimi vizi ed in ragione dei medesimi profili.

Non è ultroneo evidenziare che, il Revisore dei Conti, esprimendo parere **SFAVOREVOLE**, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ha evidenziato la presenza di siffatte criticità, in ultimo, l'irrisorietà delle somme da accontanare in relazione al spese legali.

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

PQM

i sigg.ri Gennaro Mollo e Agostino Bruno Avolio, *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati,

CHIEDONO

che l'Ecc.mo Tar adito, Voglia fissare l'udienza pubblica per la discussione nel merito dello stesso.

In considerazione delle anzidette deduzioni, i sigg.ri Gennaro Mollo e Agostino Bruno Avolio, *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati, insistono per l'accoglimento del ricorso rassegnando le

CONCLUSIONI

"Voglia Codesto Tar adito, *contrarius rejectis*:

- nel merito, annullare la Deliberazione del C.C. n. 40 del 7.11.2017, ivi compresi tutti gli allegati, pubblicata sull'Albo pretorio sino al 2.12.2017; la deliberazione del C.C. n. 41 del 7.11.2017 ivi compresi tutti gli allegati, pubblicata sull'Albo pretorio sino al 13.1.2018; la Deliberazione del C.C. n. 39 del 7.11.2017, pubblicata sull'Albo pretorio sino al 17.01.2018; e, ove occorrer possa, la deliberazione della G. C. n. 81 del 27.10.2017, ivi compresi tutti gli allegati, ivi richiamata; la deliberazione G.C. n. 86 del 28.11.2017, ivi compresi tutti gli allegati, pubblicata sull'Albo pretorio sino al 27.12.2017; la deliberazione G.C. n. 90 del 28.11.2017, ivi compresi tutti gli allegati, pubblicata sull'Albo pretorio sino dall 14.12.2017; la deliberazione G.C. n. 91 del 12.12.2017, pubblicata sull'Albo pretorio sino dal 14.12.2017; la deliberazione C.C. n. 43 del 20.12.2017, ivi compresi tutti gli allegati, pubblicata sull'Albo pretorio sino al 17.1.2018; la Deliberazione del C.C. n. 44 del 20.12.2017, ivi compresi tutti gli allegati, pubblicata sull'Albo pretorio sino al 17.1.2018; la Deliberazione del C.C. n. 45 del 20.12.2017 ivi compresi tutti gli allegati, pubblicata sull'Albo pretorio sino al 17.1.2018; le Deliberazioni del C.C. nn. 46, 47, 48 e 49 del 28.12.2017, tutte pubblicate sull'Albo pretorio sino al 17.1.2018; nonché di tutti gli atti presupposti,

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

preparatori, connessi e consequenziali, per tutti i motivi e le ragioni *ut supra* esposte, quivi da intendersi integralmente trascritti;

adottare qualsivoglia, eventuale, provvedimento ritenuto opportuno ed indifferibile anche in ragione del disposto di cui agli artt. 193, comma 4 e 141, comma 2, TUEL.

Spese come da soccombenza.

Unitamente al presente ricorso, si allegheranno, nei termini, i documenti come da indice atti.

Con riserva di dedurre e produrre nei termini di legge.

Salvis juribus.

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm.ii., si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad € 650,00.

Cosenza - Catanzaro, 31 gennaio 2018

AVV. VALERIO ZICARO



AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Valerio Zicaro, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 legge n.53/1994, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza n.4/2010 not. assunta nell'adunanza del 25.01.2010, ho notificato il su esteso atto a:

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede legale corrente in (87013) Fagnano Castello (CS), alla via G. Garibaldi, n.106 a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n.78759237865-4, spedita in data corrispondente a quella del timbro postale dall'Ufficio Postale di Cosenza n. 7

Il notificante
Avv. Valerio Zicaro



Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO

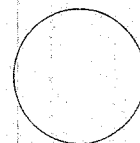
atto giudiziario spedito con raccomandata

N. AG. 78759237865-4

Mod.23L - Mod.04100B - Ed.1/17 - EP2054A/2055A - SL [1]

27

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

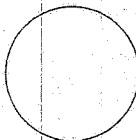
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AR



68759237865-3

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello)

Av. Vassio 2000

Piazza S. Maria

2700 Corridore

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 27/12/2018